

CATEGORIE PROTETTE

Mario Rossi/Raffaele Manzoni

La materia di recente è stata completamente ridisciplinata con la legge 12.03.1999, n. 68, entrata in vigore dopo 300 giorni (18.01.2000), e dal relativo regolamento di cui al d.P.R. 10.10.2000, n. 333: tali fonti basilari in questa voce saranno semplicemente indicati rispettivamente: legge e regolamento.

Le categorie protette previste dall'art. 1 dalla legge sono:

a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile insediate presso le ASL;

b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);

c) le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27.5.1970 n. 382 e successive modificazioni., e 26.5.1970 n. 381 e successive modificazioni;

d) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni.

e) Vi sono poi altre categorie protette previste dall'art. 18 comma 2 della legge e dall'art. 2 del regolamento di esecuzione:

1) gli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;

2) i coniugi ed i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;

3) i profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per le categorie di cui al punto 1) l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile. Le categorie di cui al punto 2) possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alla tabella annessa al d.P.R. 915/978. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.

f) Non mancano poi altre particolari categorie che in qualche maniera vanno considerate a sé stanti in base alle specifiche disposizioni che li riguardano: - centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni;

- massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403; - terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29;

- insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270 che beneficiano, in aggiunta all'aliquota complessiva prevista dalla legge, di una autonoma ed ulteriore quota di riserva corrispondente al 2°o e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale;

- sordomuti per la cui assunzione obbligatoria restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

g) Una categoria a parte è costituita dalle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari, in base alla legge n. 407/1998 e all'art. 2, comma 2, della legge n. 288/1999,

espressamente richiamati dall'art. 1, comma 2, del regolamento, nonché anche, dalla c.m. P.I. 07.11.2000, n. 248.

Su questa categoria sono fondamentali i chiarimenti forniti con la circolare Funz. Pubbl. 14.11.2003, n. 2 che qui di seguito si sintetizzano, ma alla quale rinviamo per maggiori approfondimenti.

Vi si precisa che questa categoria prevede due tipi di riserva di posti (due distinti regimi giuridici) nelle assunzioni nelle P.A. di cui all'art. 1, co. 2, del 165, per profili professionali individuati nel comparto Ministeri, ma che ovviamente valgono anche per i profili corrispondenti degli altri comparti della P.A. (compreso il comparto scuola): 1) profili fino al quinto livello per i quali vi è il massimo della riserva, ossia collocamento obbligatorio con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria protetta e per i quali la P.A. può provvedere alle assunzioni o per chiamata diretta in base alle domande pervenute, o, in via subordinata (ove non ci siano domande) tramite liste del collocamento; 2) profili dal 6° all'8° livello retributivo (ora posizioni economiche B3, Cl e C2): qui la riserva non può superare la quota del 10% di vacanze in organico. Tali principi valgono anche per il personale docente e ATA, compresi gli incarichi di presidenza.

Importante è stabilire il campo di applicazione della riserva sia per quanto riguarda il tempo cui si riferiscono i fatti che per quanto riguarda i soggetti beneficiari.

Relativamente al tempo l'art. 5 legge n. 407/1998 applicava la norma ai fatti verificatisi a decorrere al 01.01.1969, data poi anticipata al 01.01.1967 con l'articolo 82, commi 5 e 6, legge 23.12.2000, n. 338.

I soggetti beneficiari della riserva (che possono anche non essere disoccupati) sono:

1) i diretti interessati che hanno subito invalidità permanenti per effetto di ferite o lesioni riportate e che siano estranei ai fatti che le hanno causate e che tali fatti siano ascrivibili a terrorismo, o a fatti delittuosi di tipo mafioso, o ad atti di prevenzione o repressione di

fatti delittuosi in genere o per l'assistenza richiesta per i fatti in parola ad ufficiali, agenti di polizia giudiziaria, autorità, ufficiali o agenti di pubblica sicurezza

2) a) i coniugi o i figli dei soggetti deceduti o permanente invalidi di cui al punto 1)

b) in alternativa ai coniugi e figli, i fratelli conviventi e a carico.

c) per l'estensione di cui all'art. 34, comma 1, legge. 16.01.2003, n. 3, anche i coniugi, figli superstiti, genitori, fratelli conviventi e a carico del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia deceduto o permanente inabile al servizio per ferite o lesioni dovute a fatti delittuosi commessi da terzi.

Particolari procedure poi sono previste per la P.A. circa: la programmazione del fabbisogno di personale e quindi della consistenza numerica della riserva; della determinazione delle prove di idoneità (che non comportano comunque valutazioni comparative, ossia graduatorie, ma solo elenchi di idonei); dell'ordine di convocazione; di adeguati sistemi di pubblicità per i posti disponibili per chiamata diretta e per ogni altra procedura di assunzione.

L'applicazione della legge al personale della scuola è spiegata lucidamente dalla c.m. P.I. n. 248/2000, secondo le seguenti regole generali:

1) il diritto alla riserva dei posti prescinde, come invece era in passato, dalla sussistenza dello stato di disoccupazione all'atto dell'assunzione (art. 16, comma 2, legge e art. 1, comma 2, regolamento). E' sufficiente che lo stato di disoccupazione (e la conseguente iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio gestiti dai centri per l'impiego provinciali), esista al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura concorsuale per esami e titoli. Nel caso dell'iscrizione nelle graduatorie provinciali permanenti è sufficiente che l'iscrizione nei citati elenchi sia avvenuta all'atto della prima inclusione in

graduatoria permanente ovvero all'atto della presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione in graduatoria.

2) il calcolo della riserva si effettua sul numero totale dei posti esistenti in organico di diritto (organico provinciale per il personale della scuola) separatamente per ciascuna delle seguenti categorie di personale:

- docenti di scuola materna;
- docenti di scuola elementare;
- istitutori;
- docenti di scuola secondaria per le singole classi di concorso;
- personale a.t.a. per singoli profili professionali.

Su ciascuno dei suddetti contingenti di organico il 7% deve essere riservato alle categorie protette indicate in precedenza dalla lettera a) alla lettera d) -previste dall'art. 1 della legge-, e l'1% deve essere riservato alle categorie indicate alla precedente lettera e) -previste dall'art. 18 c. 2 della legge -. A queste aliquote va aggiunta un'ulteriore ed autonoma quota del 2% a favore di insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 legge 270/82 e comunque in numero non inferiore a 2 posti annualmente assegnabili.

Da tale computo è stato inizialmente sottratto il personale già nominato in ruolo quale riservista in base alla precedente normativa (legge 482/968); qualora tale differenza abbia dato luogo ad un numero di riservisti superiore a quello dovuto in base alla nuova legge, si è determinato un esubero da riassorbire prima di procedere a riserve di posti a favore delle diverse categorie protette (art. 18, c. 1, legge).

3) Il calcolo pratico del numero di riserve da effettuare deriva, ovviamente, dalla programmazione delle assunzioni deliberate, con apposito d.P.C.M., dal MIUR per ciascuna delle categorie di personale indicate in precedenza. Il numero così determinato va ripartito al 50% tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e quelli inclusi nelle graduatorie permanenti

provinciali. La stessa ripartizione viene effettuata per l'accantonamento dei posti a favore delle categorie protette che lo stesso MIUR comunica, separatamente per le due aliquote del 7% e dell'1%, laddove per quel determinato posto o classe di concorso, non sia stato raggiunto il contingente ad esse destinato. Tale accantonamento non può essere superiore al 50% dei posti disponibili per le assunzioni. Il numero dei posti non utilizzato destinato per i riservisti nella fase delle immissioni in ruolo, viene destinato alle assunzioni dei supplenti annuali e sino al termine delle attività didattiche attraverso l'utilizzo delle graduatorie permanenti provinciali.

Un'ulteriore specificazione si impone per quanto riguarda le nomine in ruolo (*e le supplenze*) del personale riservista inserito nelle graduatorie permanenti in quanto le stesse comprendono tre distinte fasce ognuna delle quali ha carattere di priorità rispetto alla successiva: per esse, ai fini del calcolo delle riserve, sorgeva il dubbio se considerare le singole fasce indistintamente come facenti parte della più generale ed unica graduatoria permanente ovvero come altrettante graduatorie su cui calcolare la riserva. Su questo punto la citata c.m. n. 248/2000, faceva riserva di dettare ulteriori istruzioni dopo aver chiesto ed ottenuto apposito parere al Consiglio di Stato. **Tale riserva è stata sciolta con la c.m. 2 febbraio 2001, prot. n. D1/843**, ove si accoglie la seconda soluzione, in base alla quale gli scaglioni devono essere considerati graduatorie di fatto indipendenti rilevanti, pertanto, all'individuazione dei destinatari della quota di riserva. In proposito il Consiglio di Stato precisa che ai singoli scaglioni occorre attingere secondo un ordine di ricorso successivo (uno scaglione dopo l'altro), in modo che i titoli di precedenza conseguenti all'iscrizione nell'elenco dei disabili di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 rilevano all'interno di ciascuno scaglione, la cui specifica utilizzazione è assimilabile ad una distinta procedura di selezione per l'assunzione al lavoro. *Inoltre va detto che i supplenti inclusi nelle graduatorie d'istituto non hanno quindi un*

diritto pieno alla riserva dei posti (art. 2, comma 3, del regolamento; art. 4, comma 1, legge 12/03/1999 n.68). (**Vedi anche Art. 1 c 4 DM 21/06/2007 n.53**)

4) I superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata hanno diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli nei profili professionali (art. 1, c. 2, della legge 23.11.1998, come integrato dall'art. 1 della legge 17.08.1999, n. 288).

5) le percentuali spettanti ad una categoria, in caso di disponibilità di posti, non si attribuiscono ad altra categoria;

6) gli infortunati sul lavoro già in servizio coprono il posto di riservista, pur non essendo stati assunti come tali, solo se la loro inabilità superi il 60% (art. 4, comma 4, legge).

7) la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro per motivi di salute al riservista disabile è limitata, ma non esclusa, secondo le regole di cui all'art. 4, comma 4, legge;

8) Sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione, dovendo ritenersi sufficiente il requisito dell'idoneità specifica alle singole funzioni per cui si è assunti (art. 16, comma 3, legge).